

TI_GERICHTE 35.2021.34 vom 30. August 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-08-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2021.34

FR: TI_GERICHTE 35.2021.34 du 30 août 2021

IT: TI_GERICHTE 35.2021.34 del 30 agosto 2021

Regeste

TCA è chiamato a stabilire se è stato correttamente o meno rifiutato di accordare all'assicurato il diritto ad un assegno per grande invalido o se al contrario, come da lui preteso, egli abbia diritto ad un AGI almeno di grado esiguo ai sensi dell'art. 38 cpv. 4 lett. a OAINF. Decisione confermata

Erwägungen

E. 1

ha una vita molto schematica ed abitudinaria. Ogni imprevisto, seppur minimo, lo rende molto ansioso e gli fa aumentare i suoi disturbi, in modo particolare il senso dell'equilibrio ed il tinnito all'orecchio sinistro. Al mattino quando si alza come detto ha bisogno di una mezzoretta per "mettersi in quadro" aprendo la finestra della sala per prendere aria, fa entrare il cane e poi si mette sul divano. In seguito dopo essersi vestito e lavato la faccia ed i denti prende la vettura e si reca presso la casa dei suoi genitori. Riesce a guidare la vettura per il breve tragitto che dista fra la casa della sua compagna e la casa dei suoi genitori. Percorso di circa sette chilometri. A parte questo percorso guida la vettura pure per il percorso da casa alla piscina dove si reca tre volte la settimana. Percorso casa piscina che dura cinque minuti. (...). A casa dei genitori poi prende il cane e siccome conosce molto bene il cammino, per circa tre quarti d'ora, con diverse pause, fa lo stesso giro del boschetto come fa da diversi anni a questa parte. Verso la una pranza a casa dei suoi genitori in quanto lui non sa cucinare inoltre avendo perso il gusto e l'olfatto per lui è quasi impossibile cucinare. (...). Dopo aver pranzato prende la vettura e torna presso la casa della sua compagna per fare la siesta in quanto a casa dei genitori non riesce a riposare bene poiché a suo dire c'è troppo rumore. Quando si risveglia dalla siesta il lunedì, il mercoledì ed il venerdì si reca presso la piscina di Induno Olona. In piscina rimane generalmente dalle 15.00 alle 17.00. Il martedì ed il giovedì invece si reca dal nonno della sua compagna oppure ritorna a casa dei suoi genitori. Verso le 18.00 torna a casa della sua compagna per fare cena. Se la compagna termina tardi di lavorare allora cena a casa dei suoi genitori poi la raggiunge dopo cena. Dopo cena ogni tanto vengono degli amici per passare un po' di tempo con lui. Di solito poi al venerdì sera i suoi amici vengono a prenderlo e lo portano in un piccolo bar di _____ dove non c'è troppo rumore. Quando ritorna a casa per rilassarsi si sdraia sul divano ed accende la televisione e deve rimanere da solo. (...). Verso le 02.00 - 02.30 va poi a letto. Più in generale si può dire che il signor RI 1 nei fatti vive in un ambiente molto protetto al quale ora è abituato e dal quale non può più assolutamente rinunciare. Anche il fatto che telefoni alla sua compagna tra le quindici alle venti volte al giorno, e se lei non risponde per i motivi più svariati, lui la richiama nel volgere di due minuti, conferma la necessità di una vicinanza costante di terze persone." Facendo capo agli esiti dell'inchiesta domiciliare, con decisione formale del 2 dicembre 2020, l'CO 1 ha

rifiutato il diritto all'AGI (doc. 225 fascicolo 2), in particolare rilevando quanto segue: " (...) Pur non negando che i disturbi psico-organici, dovuti all'infortunio da noi assicurato, provocano delle limitazioni al signor RI 1, non possiamo ritenere date le premesse dei succitati articoli di legge. Infatti, in base alle osservazioni formulate dalla compagna, signora _____ in data 13.07.2020 ed al formulario per determinare l'assegno per grandi invalidi del 17.09.2020, risulta che l'interessato non ha impedimenti motori ed è in grado di eseguire autonomamente tutti gli atti ordinari della vita senza particolari problemi. Anche se necessita di un aiuto indiretto per alcuni atti ordinari della vita, lo stesso non risulta essere di entità notevole. Ciò è confermato anche dal fatto che egli è in grado di spostarsi in modo indipendente con l'auto, si reca in piscina da solo e fa delle passeggiate nel bosco con il cane. Inoltre, mantiene i contatti sociali incontrando normalmente gli amici a casa o recandosi insieme al bar. L'aiuto accordato dai familiari ha tutto più lo scopo di strutturare la giornata del suo assistito e impedire che cada in uno stato di abbandono. Lo stesso può rientrare nell'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana, prestazione prevista dall'AI ma non dall'assicuratore infortuni. (...)" . A seguito dell'opposizione interposta il 18 gennaio 2021 dall'avv. RA 1 per conto dell'assicurato (doc. 229 fascicolo 2), poi completata il 16 febbraio 2021 (doc. 231 fascicolo 2), l'istituto assicuratore ha confermato il 23 febbraio 2021 la sua prima decisione (doc. 233 fascicolo 2). Esso ha, in particolare, rilevato quanto segue: " (...)

E. 6

L'unico dei sei atti ordinari della vita per il quale la CO 1 riconosce che l'assicurato abbisogna dell'aiuto regolare e considerevole è il primo in quanto la compagna è chiamata sistematicamente a preparargli i vestiti sul divano. Il fatto che l'assicurato abbia bisogno di aiuto per sminuzzare cibi particolarmente duri non basta per ammettere che il terzo atto della vita quotidiana è adempiuto (sentenza del TF 8C_30/2018 del 17.7.2018).

L'assicurato, per fare la doccia, tenuto conto del principio giuridico vigente in tutti i rami del diritto delle assicurazioni sociali che impone agli assicurati di fare tutto quanto ragionevolmente esigibile per attenuare nel limite del possibile le ripercussioni dell'infortunio subito, anche se ciò comporta degli sforzi considerevoli (DTF 115 V 53, DTF 117V 400; RAMI 1996 pag. 37), può avvalersi di uno sgabello di plastica per fare fronte ad ev. perdite di equilibrio risp. utilizzare una spazzola con manico lungo per evitare di piegarsi, ecc. Un rasoio elettrico non comporta alcun pericolo di tagliarsi.

E. 7

Il ruolo svolto dalla compagna, dai genitori e dagli amici per fare in modo che l'assicurato abbia delle giornate strutturate rientra nell'accompagnamento, prestazione prevista dall'AI ai sensi dell'art. 38 OAI, ma da non dall'assicuratore infortuni. L'assicurato è in grado di recarsi al volante della propria vettura a casa dei genitori così come pure in piscina. Egli frequenta la piscina per tre pomeriggi la settimana. Gli altri due pomeriggi si reca dal nonno della sua compagna o di nuovo dai suoi genitori. Fa da solo delle passeggiate con il cane nelle vicinanze dell'abitazione dei suoi genitori.

E. 8

Tale modus vivendi non permette di ammettere che l'assicurato abbisogna dell'aiuto considerevole e durevole di terzi per spostarsi fuori casa risp. per allacciare dei contatti con il prossimo. Non molte persone - e questo anche in assenza di disturbi psico-organici - escono la sera in cerca di compagnie per intraprendere delle attività. La maggior parte degli

adulti nella nostra società si limita ad avere dei contatti con i propri familiari e con la propria cerchia di amici.

E. 9

Non si può nemmeno ammettere che l'assicurato necessiti di una sorveglianza personale. Se ciò fosse il caso l'assicurato non potrebbe spostarsi al volante della propria vettura. I requisiti per guidare un veicolo, seppur per pochi chilometri e su strade conosciute, mal si conciliano con la necessità di una sorveglianza personale e permanente in quanto, chiunque si trova al volante di un veicolo, deve essere pronto a reagire in qualsiasi momento di fronte ai dei pericoli improvvisi anche se non ci sono dogane o caselli autostradali. La necessità di una sorveglianza viene ammessa quando l'assicurato metterebbe in pericolo la sua persona o dei terzi. Tali condizioni non sono date. L'assicurato ha invece bisogno di un accompagnamento per strutturare le sue giornate. (...)” (doc. 233, pag. 3 e 4, fascicolo 2). Con la propria impugnativa il ricorrente chiede il riconoscimento di un AGI almeno di grado esiguo, osservando in particolare, quanto segue: " 5. (...) risulta che in almeno tre ambiti della vita ordinaria RI 1 dei sei previsti (vestirsi/svestirsi; alzarsi/sedersi/corricarsi; mangiare; provvedere all'igiene; andare al gabinetto; spostarsi all'interno o all'esterno e stabilire dei contatti) è limitato. (...). La decisione su opposizione, dei tre atti esaminati solo quello del vestirsi e svestirsi ammette essere realizzato ai fini della verifica del diritto all'AGI secondo la Lainf. (...). Di contro ritiene che per farsi la doccia potrebbe fare capo a dei mezzi ausiliari per non rischiare di cadere in avanti allorché deve lavarsi la schiena o le gambe (...). A prescindere dal fatto che se tale precauzione fosse effettivamente possibile ed attuabile per il tramite di una sedia, nel corso degli anni vi avrebbero già provveduto. Il fatto di non averlo fatto significa, già solo empiricamente che la situazione è molto più complessa di quanto esposto. Infatti dalla lettura degli atti medici, in particolare dalla visita neurologica, già citata, presso la Clinica _____ del 21.10.2003 risulta come "egli sia impacciato nell'attività segmentaria ai quattro arti con deficit della sensibilità superficiale e della coordinazione indice-naso e calcagno ginocchio all'emisoma sx" (cfr. p. 13); il medesimo rapporto fa stato di grandi difficoltà di movimento del busto. Il rapporto medico del 6.5.2009 (qui accluso) per la revisione della rendita inviato all'Al da parte del dr. _____, curante di RI 1, fa stato dell'impossibilità di questi di avere la posizione seduta chinata (punto 6); il rapporto del dr. _____ iotti della Clinica _____ del 27.4.2019 (pure accluso) conferma delle difficoltà articolatorie. È pure vero che le difficoltà neurologiche e psiconeurologiche di RI 1 nel corso degli anni sono state talmente tante e gravi che gli aspetti reumatologici ed ortopedici, di postura, di difficoltà nel movimento del corpo sono passati decisamente in secondo piano, quasi fossero una conseguenza ovvia e neppure da valutare a fronte degli altri limiti (peraltro la capacità valetudinaria di RI 1 è apparso immediatamente completamente compromessa). Pertanto i referti medici sono pochi e neppure particolarmente espliciti. Fatt'è che RI 1 ha la schiena rigida. Per muoversi di lato sposta l'intero corpo anche da seduto; il busto non riesce a reclinarlo in avanti; meno che meno sollevare una gamba e reclinare il corpo in avanti. Le contromisure che l'amministrazione della CO 1 vorrebbero porre in essere per permettere a RI 1 di sedersi e farsi la doccia in modo autonomo paiono del tutto parziali e non permetterebbero la pulizia completa del corpo senza ausilio di un terzo. (...). Si afferma pure che RI 1 potrebbe utilizzare il rasoio elettrico in luogo della lametta per farsi la barba. Al riguardo va detto che abbiamo visto come egli sia sprovvisto della manualità fine e che sia impacciato nell'utilizzare qualsiasi oggetto. Dagli atti medici risulta che lui ha difficoltà anche nel misurare le distanze, nel calcolare la forza e l'ampiezza dei movimenti (cfr. rapporto della

visita _____ della CO 1 del 17.5.2002). (...), se fosse stato possibile RI 1, con tutta verosimiglianza, avrebbe già utilizzato il rasoio elettrico. 6. La CO 1 ritiene pure che il fatto di dover sminuzzare soltanto le pietanze più dure non è sufficiente perché l'impossibilità nello svolgere il relativo compito nel contesto dell'atto ordinario del mangiare sia adempiuto (...). (...) Lo sminuzzare è lo sminuzzare; ovviamente si tratta di tagliare le pietanze più dure; se non fosse in grado di sminuzzare neppure le altre significa che non è neppure in grado di utilizzare le posate, pertanto il compito cui non riuscirebbe a sovvenire sarebbe anche un altro. 7. Di contro le altre limitazioni di cui RI 1 è oggettivamente portatore e che sono state fatte presente nel contesto della procedura sino ad ora posta in atto, si riconosce che non sono effettivamente dei presupposti per decidere circa l'assegnazione ed il grado di un assegno per grandi invalidi ai sensi della Lainf. Ossia rinunciamo ad avvalerci del presupposto che sussista effettivamente la necessità di una sorveglianza personale permanente od un altro presupposto, che esuli dall'atto ordinario della vita ai sensi dell'art. 38 Oainf.” (doc. I, pag. 4 e 5) Il 21 maggio 2021 il patrocinatore del ricorrente ha ribadito la richiesta di riconoscimento di un AGI almeno di grado esiguo, puntualizzando in particolare, quanto segue: " (...). Avantutto accludo il rapporto del 28.4.2021 della dr.ssa _____, specialista in medicina fisica e riabilitazione. Nel medesimo descrive in termini compiuti gli accertamenti svolti nel corso degli anni e quanto risulta dalla visita clinica appositamente esperita del signor RI 1, alla cui lettera la rimando, evitandolo di riproporre il contenuto per intero. Nel medesimo si fanno presenti le importanti limitazioni di cui soffre a motivo delle conseguenze post traumatiche. Vorrà accertare come ancora una volta il medico fa presente come nell'eseguire le mansioni che sono richieste dall'igiene personale, RI 1 sia limitato. Egli lo è in particolare nel fare la doccia, nell'igiene perineale e nel fare la barba, sia con la lametta che con l'uso del rasoio elettrico. Per quanto attiene quest'ultimo atto - contrariamente a quanto aveva affermato la RA 1 nella propria decisione ossia che non potendo utilizzare il rasoio a mano poteva far capo a quello elettrico - il medico accerta che RI 1 non è in grado di dosare la forza nel compiere siffatta operazione, così come non riesce, per lo stesso motivo, a compiere tutta una serie di altri atti circoscritti. Il medico riferisce come anche su esplicito suo richiamo il paziente non sia in grado migliorare il suo movimento. Pertanto RI 1 è in difficoltà nel compiere qualsiasi movimento richiesto, ovvero a motivo della difficoltà nel valutare l'ampiezza e la distanza richiesta nonché nel dosare la forza. Ovviamente laddove è richiesto un movimento fine, di dettaglio, il risultato non è conforme alle attese. Laddove il movimento non dev'essere preciso l'aiuto può anche venir meno. Le accludo pure un rapporto medico dello psichiatra dr. med. _____ del 14.5.2021, che conferma le limitazioni di cui è portatore l'assicurato.” In tale occasione il patrocinatore dell'insorgente ha versato agli atti il certificato medico del 28 aprile 2021 della dr.ssa _____, medico chirurgo e specialista in medicina fisica e riabilitazione (doc. VI-1) e il rapporto medico del 14 maggio 2021 del dr. med. _____, medico chirurgo e specialista in psichiatria (doc. VI-2). Il 31 maggio 2021 l'CO 1 ha rilevato che dalla citata documentazione “ non emergono nuovi elementi atti a mettere in discussione la conclusione a cui è giunta (...). Le limitazioni indicate nei referti medici sono già state constatate e valutate (...), non può che riconfermarsi nel suo allegato di risposta. ” (doc. VIII). 2.5. Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale constata come nessuno faccia valere che l'insorgente necessiti di aiuto diretto per compiere gli atti ordinari della vita. Controversa è invece la questione di sapere se l'aiuto fornito dalla compagna, così come è stato definito dall'inchiesta a domicilio, debba essere considerato quale aiuto indiretto (su questo concetto, cfr. supra, consid. 2.3)

oppure, come lo sostiene l'amministrazione, quale accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana, il quale nell'assicurazione contro gli infortuni - contrariamente a quanto previsto dall'assicurazione per l'invalidità (art. 42 cpv. 3 LAI e art. 37 s. OAI) - non costituisce un'eventualità fondante il bisogno di aiuto (art. 26 s. LAINF e art. 37 s. OAINF; in questo senso, cfr. la STF 8C_994/2010 del 20 giugno 2011 consid. 6.3). Per dirimere la controversia, è innanzitutto necessario definire il concetto di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana, introdotto dalla 4a revisione della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità. L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI, non comprende né l'aiuto di terzi per compiere i sei atti ordinari della vita né le cure o la sorveglianza personale. Esso rappresenta piuttosto un aiuto complementare e autonomo, fornito nella forma di un aiuto diretto o indiretto a delle persone che presentano un danno alla salute fisica, psichica o mentale (DTF 133 V 450 consid. 9). Questo aiuto interviene laddove, a causa di un danno alla salute, l'assicurato non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona (art. 38 cpv. 1 lett. a OAI), non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona (lett. b) oppure rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno (lett. c). Nella prima eventualità, l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana deve permettere alla persona interessata di gestire lei stessa la sua vita quotidiana. Esso interviene allorché la persona necessita d'aiuto per almeno una delle attività seguenti: strutturare la giornata, affrontare le situazioni della realtà quotidiana (ad esempio, problemi di vicinato, questioni legate alla salute, all'alimentazione e all'igiene, semplici attività amministrative), conduzione della propria economia domestica (istruzione e sorveglianza/controllo), conformemente alla cifra marginale 8050 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), la cui conformità alla legge e alla costituzione è stata ammessa dal Tribunale federale (DTF 133 V 450). Nella seconda eventualità (accompagnamento per attività esterne), l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana deve consentire alla persona assicurata di lasciare il proprio domicilio per certe attività o appuntamenti, quali gli acquisti, gli svaghi o i contatti con gli uffici amministrativi, il personale sanitario, il parrucchiere, la posta o la banca (STF 9C_28/2008 del 21 luglio 2008 consid. 3). La CIGI, alla cifra marginale 8050 e ss., prevede al riguardo quanto segue (stato al 1° gennaio 2018): " (...). 3.5.2.1

Accompagnamento finalizzato a rendere possibile una vita autonoma 8050

L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana è necessario affinché le attività quotidiane possano essere svolte in maniera autonoma. Tale accompagnamento è dato se la situazione della persona in questione è caratterizzata da almeno uno dei seguenti bisogni: - aiuto nella strutturazione della giornata; - sostegno nell'affrontare situazioni della realtà quotidiana (p. es. questioni legate alla salute, all'alimentazione e all'igiene, semplici attività amministrative ecc.); - conduzione della propria economia domestica. L'aiuto nella strutturazione della giornata comprende per esempio l'esortazione ad alzarsi, l'aiuto nel stabilire e rispettare orari fissi per i pasti, nel rispettare un ritmo giorno/notte, nel dedicarsi a un'attività ecc. Anche il sostegno nell'affrontare situazioni della realtà quotidiana comprende aspetti quali l'esortare o l'impartire istruzioni ecc. Nell'ambito dell'igiene si deve per esempio ricordare all'assicurato di fare la doccia. Se però egli necessita di aiuto diretto per lavarsi, allora questa prestazione va considerata come atto ordinario della vita sotto la categoria «pulizia personale» e non come accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana. Nella conduzione dell'economia domestica

rientrano compiti quali pulire e riordinare, fare il bucato e preparare i pasti. Le prestazioni di aiuto necessarie vanno però considerate nell'ottica di impedire che l'assicurato cada in uno stato di abbandono. Occorre quindi sempre valutare se, in mancanza dell'aiuto per questi compiti, l'assicurato dovrebbe essere ricoverato in un istituto o in una clinica (v. N. 8040). Se ad esempio non può stirare, questo non significa che debba andare in un istituto o in una clinica. In tal caso, dunque, le prestazioni di aiuto non possono essere riconosciute come accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana. (...). 8050.2 Per accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana giusta l'articolo 38 capoverso 1 lett. a OAI si possono intendere sia l'aiuto indiretto che quello diretto da parte di terzi. Di conseguenza, l'accompagnatore può svolgere anche da solo le attività necessarie, se l'assicurato non ne è in grado per motivi di salute nonostante le istruzioni impartite, la sorveglianza o il controllo (DTF 133 V 450, I 661/05). 8050.3 L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana spetta solo agli assicurati che, per motivi di salute, possono abitare per conto proprio solo con l'assistenza di una terza persona (sentenza del TF 9C_28/2008 del 21 luglio 2008). La somma di tutte le prestazioni di aiuto necessarie, tenuto conto dell'obbligo di ridurre il danno, deve far sì che, in mancanza dell'aiuto di terzi, l'assicurato sarebbe costretto ad andare a vivere in un istituto (v. N. 8040). (...). 3.5.2.2 Accompagnamento per compiere attività della vita quotidiana fuori casa 8051 L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana è necessario affinché l'assicurato sia in grado di uscire di casa per compiere determinate attività della vita quotidiana e intrattenere contatti (fare acquisti, attività del tempo libero, contatti con uffici amministrativi o personale medico, recarsi da parrucchiere ecc.; sentenza del TF 9C_28/2008 del 21 luglio 2008). In caso di limitazioni prettamente o prevalentemente funzionali, l'aiuto va attribuito all'atto di spostarsi. 3.5.2.3 Accompagnamento destinato a evitare un isolamento permanente 8052 L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana è necessario per evitare il rischio che l'assicurato sia permanentemente isolato dal mondo esterno e che ciò implichi un considerevole peggioramento del suo stato di salute. Il rischio puramente ipotetico di un isolamento dal mondo esterno non è sufficiente; l'isolamento e il conseguente peggioramento dello stato di salute devono piuttosto già essersi manifestati nell'assicurato (sentenza del TF 9C_543/2007 del 28 aprile 2008). Il necessario accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana consiste in colloqui di consulenza e nell'incitamento a stringere contatti (p. es. portare l'assicurato a manifestazioni).” Nella concreta evenienza, giustamente il ricorrente non pretende di necessitare dell'aiuto di terzi, neppure indiretto, per compiere i seguenti atti ordinari della vita: 1) alzarsi, sedersi e coricarsi; 2) andare al gabinetto (fare i propri bisogni) e 3) spostarsi all'interno o all'esterno e stabilire contatti. Tenuto conto dei principi giurisprudenziali esposti in precedenza, giustamente l'CO 1 ha inoltre riconosciuto che l'assicurato abbisogna di aiuto indiretto per compiere l'atto ordinario del vestirsi/svestirsi, nella misura in cui la sua compagna deve giornalmente scegliere e preparare gli indumenti già sul divano la sera prima (doc. 224 fascicolo 2). Del resto, in questo senso, cfr. KOSS - Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung - Hürzeler/Kieser, art. 26 n. 29: “Hilflosigkeit liegt auch vor, wenn sie sich zwar selber ankleiden kann, ihr hingegen die Kleider bereitgelegt werden müssen oder kontrolliert werden muss, ob sich die versicherte Person der Witterung entsprechend gekleidet oder sie Vorder- und Rückseite der Kleidungsstücke verwechselt hat.” - il corsivo è della redattrice; cfr. pure la STCA 35.2019.9 del 2 dicembre 2019, consid. 2.4). Questa Corte può pertanto limitare il proprio esame ai restanti due atti ordinari della vita. Per

quanto concerne l'atto ordinario della vita del mangiare , dal rapporto di rilevamento (cfr. doc. 224, p. 1 s.), si evince che " Per cibi particolarmente duri, come ad esempio delle bistecche o la pizza ha bisogno che qualcuno gli sminuzzi il cibo perché ha dei notevoli problemi ad utilizzare la mano sinistra che oramai ha perso la sensibilità. Per cibi più molli invece riesce a sminuzzarli da solo. Nessun problema a portare il cibo alla bocca. ”.

Secondo questa Corte, tale bisogno rientra precisamente nel concetto d'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana finalizzato a rendere possibile una vita autonoma al domicilio e a impedire che l'interessato debba essere ricoverato in un istituto, trattandosi di situazioni che, conformemente alla cifra marginale 8050 della CIGI, necessitano di aiuto nella strutturazione della giornata e nella conduzione della propria economia domestica (a questo proposito, va segnalato che, per giurisprudenza consolidata, se l'assicurato ha bisogno - come nel caso di specie - dell'aiuto di terzi solo per cibi duri, non sussiste una grande invalidità, poiché questo genere di alimenti non viene consumato ogni giorno e dunque egli non necessita in modo regolare e notevole dell'aiuto di terzi: cfr., in questo senso, STFA H 332/01 del 20 marzo 2002, consid. 3; STF 8C-30/2010 dell'8 aprile 2010, STF 9C_791/2016 del 22 giugno 2017, consid. 4.3; cfr. pure la STCA 32.2017.128 e 32.2018.13 del 2 dicembre 2019, consid. 2.8). A ragione l'CO 1 non ha pertanto riconosciuto che l'assicurato abbia bisogno di aiuto indiretto per compiere l'atto ordinario del mangiare . Per quanto concerne l'atto ordinario della vita dell'igiene , nel rapporto di rilevamento (cfr. doc. 224, p. 2 s.), è stato indicato quanto segue: “ Per lavarsi il viso ed i denti al mattino riesce da solo. Per quanto riguarda invece farsi la doccia ha bisogno che qualcuno lo sorvegli perché altrimenti se si deve chinare in avanti per lavarsi ad esempio le gambe perde l'equilibrio e cade. E la sua compagna che lo aiuta regolarmente a fare la doccia. Riesce a pettinarsi da solo. Siccome ha un amico parrucchiere ogni due giorni va da lui a farsi radere la barba. Ha paura a farsi la barba da solo poiché non riuscendo più a regolare la forza nelle mani arrischia di tagliarsi. ”. Secondo questa Corte, conformemente a quanto ritenuto dall'CO 1, l'assicurato può avvalersi di uno sgabello di plastica (se del caso, ergonomico) per fare fronte ad eventuali perdite di equilibrio rispettivamente utilizzare una spazzola con manico lungo per evitare di piegarsi, ecc. rispettivamente un rasoio elettrico per radersi che non comporta alcun pericolo di tagliarsi. Queste soluzioni (consistenti nell'utilizzo di mezzi ausiliari semplici e poco costosi) costituiscono una concretizzazione dell'obbligo di ridurre il danno (STF 9C_525/2014 del 18 agosto 2014, consid. 6.3 e rinvii ivi citati e STF 9C-687/2014 del 30 marzo 2015, consid. 4.2.2. e rinvii ivi citato), secondo cui occorre intraprendere tutto quanto è ragionevole allo scopo di ridurre il più possibile gli effetti dell'invalidità (DTF 134 V 9 consid. 7.3.1; DTF 113 V 22 consid. 4a; SVR 2017 IV Nr. 6; STCA 32.2017.128 e 32.2018.13 del 2 dicembre 2019, consid. 2.8). Al riguardo, va pure segnalato che il Tribunale federale ha avuto modo di ribadire al considerando 3.4 della STF 9C_633/2012 dell'8 gennaio 2013, che il compimento difficoltoso o rallentato a causa del danno alla salute degli atti ordinari della vita non giustifica per principio la grande invalidità (N. 8013 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), edita dall'UFAS, valida dal 1° gennaio 2015, stato al 1° gennaio 2018; STCA 32.2017.128 e 32.2018.13 del 2 dicembre 2019, consid. 2.8). Questa Corte non ignora gli svariati certificati medici agli atti attestanti le svariate limitazioni del ricorrente, in particolare quelle del 28 aprile 2021 della dr.ssa _____, medico chirurgo e specialista in medicina fisica e riabilitazione (doc. VI-1) e del 14 maggio 2021 del dr. med. _____, medico chirurgo e specialista in psichiatria (doc. VI-2). Tuttavia i precitati medici non attestano in alcun modo un'impossibilità dell'assicurato di compiere i precitati

atti ordinari della vita quotidiana relativi all'igiene (fare la doccia e radersi) utilizzando uno sgabello e/o una spazzola rispettivamente un rasoio elettrico. Del resto, dal rapporto di rilevamento (cfr. doc. 224, p. 1-4), si evince che l'insorgente non presenta alcuna difficoltà a portare il cibo alla bocca, a lavarsi il viso e i denti da solo, a pettinarsi, a pulirsi (e a rivestirsi) dopo avere espletato i bisogni fisiologici, a deambulare in casa e a fare passeggiate con il cane per circa tre quarti d'ora, a guidare la macchina per il tragitto che dista fra la casa della sua compagna e quella dei suoi genitori (circa sette chilometri) e per andare in piscina tre volte alla settimana (percorso che dura circa 5 minuti di macchina). In siffatte circostanze, le critiche rivolte dal patrocinatore del ricorrente all'CO 1 per avere considerato queste facilitazioni (uno sgabello e/o una spazzola rispettivamente un rasoio elettrico) per fare la doccia e radersi non possono essere condivise. In esito a quanto precede, posto che il ricorrente necessita dell'aiuto di terzi per compiere soltanto uno dei sei atti ordinari della vita (vestirsi/svestirsi), non è dato il diritto all'AGI in applicazione dell'art. 38 OAINF. In conclusione, la decisione su opposizione impugnata merita di essere tutelata ed il ricorso presentato da RI 1 deve, pertanto, essere respinto. 2.6. Da ultimo, va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove ; cfr. Kölz/Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, pag. 47 n. 63, Gygi, *Bundesverwaltungsrechtspflege*, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). Il TCA rinuncia quindi all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione sufficientemente chiarita. L'incarto della CO 1 è stato versato agli atti con la risposta di causa. 2.7. L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Secondo l'art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell'entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore. In concreto, il ricorso è del 26 marzo 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.